



TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. A.M. D'Antonio all'udienza del 5 dicembre 2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6113/2018 reg.gen.sez.lavoro, e vertente

TRA

Campanale Francesco elettivamente domiciliato in Battipaglia alla via Plava n. 4 presso lo studio dell'avv. Rosario Piemonte che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo .

Opponente

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del suo Presidente ,legale rapp.te pro tempore ,elettivamente domiciliato in Salerno al C.so Garibaldi n. 38



presso l'Avvocatura Distrettuale dell'INPS in uno ai suoi procuratori , avv.to Francesco Bove , che lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti per notar Castellini di Roma del 21.7.2015 rep. n. 80974

Agenzia delle Entrate Riscossione , in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall'avv. Armando Pistolese e con lo stesso elettivamente domiciliato in Salerno alla via Casarse n. 1 giusta mandato in calce alla memoria difensiva

Ispettorato territoriale del lavoro di Salerno (già Direzione Territoriale del Lavoro), in persona del Capo p.t., rappresentato e difeso dal funzionario delegato , con domicilio eletto in Salerno al C.so Garibaldi (Pal. Amato)

Opposti

Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento

Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: E' presente il procuratore dell'opponente il quale si riporta al ricorso introduttivo e ne chiede l'accoglimento.

Per le parti opposte i procuratori costituiti si riportano ai rispettivi atti .

Motivi in fatto e in diritto

Con ricorso depositato in data 12 ottobre 2018 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 100 2018 9012051520 000 con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla premessa di aver notificato una serie di cartelle esattoriali e di avvisi addebito, invitava l'istante al pagamento dell'importo di € 464.957,13 entro cinque giorni dalla notifica della predetta intimazione . L'opponente , dopo aver premesso di limitare la impugnazione ai soli provvedimenti aventi ad oggetto crediti di carattere previdenziali , eccepiva in primo luogo la nullità della intimazione di pagamento per la mancata allegazione di copia delle cartelle esattoriali in essa menzionate ; eccepiva ancora il difetto di motivazione dell'atto e comunque la intervenuta prescrizione dei crediti almeno per



l'importo di € 268.584,01 .Concludeva quindi per l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della intimazione di pagamento e degli atti in essa menzionati , con rifusione di spese ed onorari di causa.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano l'INPS e l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'avversa domanda e producendo documentazione .

Si costituiva in giudizio anche l'Ispettorato Territoriale del lavoro eccependo la nullità del ricorso , la incompetenza funzionale del giudice del lavoro e comunque il proprio difetto di legittimazione passiva .

All'udienza odierna, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.

Nell'affrontare il merito della controversia , è opportuno evidenziare che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.

Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile .

L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie) , atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.

L'invito al pagamento , dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria .



Va rilevato, peraltro , che lo stesso concessionario della riscossione, nel notificare l'intimazione di pagamento , avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento , per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.

In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni : la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata; la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto il contribuente , il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici , ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass. 8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006 ; Cass. n.24975/2006 ; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U. 4.3.2008 n.5791).

Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie nel quale l'opponente ha , da un canto , instaurato il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione , lamentando la mancata allegazione delle cartelle esattoriali , nonché la mancanza di motivazione dell'atto , e, dall'altro, ha contestato l'esistenza stessa del credito contributivo , asseritamente estinto per prescrizione , convenendo in giudizio l'ente impositore.

L'opposizione , tuttavia , è infondata sotto entrambi i profili .

E' infondata l'opposizione agli atti esecutivi in quanto la intimazione di pagamento è un atto a contenuto vincolato ; essa , come detto , deve contenere solamente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo , nonché il solo



avvertimento che , in mancanza si procederà ad esecuzione forzata . L'allegazione degli atti richiamati nella intimazione non è assolutamente necessaria dal momento che le cartelle presupposte sono state già notificate in precedenza al contribuente , che ha già avuto conoscenza legale dei predetti atti , e , pertanto , il solo richiamo delle cartelle e degli avvisi di addebito non comporta affatto un vizio di motivazione .

Solo per completezza , inoltre , va rilevato che la intimazione di pagamento contiene comunque una sufficiente descrizione del debito , in quanto chiarisce nel richiamare le singole cartelle, se si tratta di contributi quale lavoratore autonomo , o piuttosto di contributi aziende per lavoratori dipendenti , con la indicazione , altresì , dell'anno di riferimento e del totale del debito scaduto .

Il ricorrente , pertanto , anche laddove non avesse mai avuto conoscenza delle cartelle esattoriali menzionate nell'atto di intimazione , avrebbe potuto recuperare le possibilità difensive non tempestivamente spiegate e contestare , nel merito , la pretesa azionata , cosa che invece il ricorrente non ha fatto , atteso che non ha contestato l'esistenza del credito contributivo , ma si è limitato ad eccepirne l'avvenuta estinzione per prescrizione .

Anche la detta eccezione , tuttavia , è priva di fondamento .

Innanzitutto , come chiarito dallo stesso ricorrente , essa non involge i crediti contenuti negli avvisi di addebito e , del resto , non vi dubbio che i suddetti crediti non fossero ancora prescritti alla data di notifica della intimazione di pagamento .

Nel costituirsi in giudizio , infatti , l'INPS ha documentato la rituale notifica dei cinque avvisi di addebito , avvenuta tra il 2014 e il 2016 , sicché alla data di notifica della intimazione di pagamento , avvenuta il 28.9.2018 , non era ancora decorso il termine prescrizione di cinque anni .

Ma anche per quanto riguarda le cartelle esattoriali, non può dichiararsi la intervenuta prescrizione dei crediti nonostante essi siano risalenti ad epoca remota . Occorre innanzitutto chiarire che , nel costituirsi in giudizio , l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato , non solo la notifica delle singole cartelle , ma anche l'avvenuta notifica di un precedente atto di intimazione , risalente al



29.2.2012 , con il quale l'Equitalia già intimava all'attuale opponente il pagamento delle somme portate nelle cartelle oggi impugnate .

E di tanto del resto è consapevole lo stesso ricorrente , atteso che egli eccepisce il decorso del termine prescrizionale di cinque anni proprio tra la data del 29.2.2012 , vale a dire quella di notifica della precedente intimazione di pagamento , e la data di notifica dell'attuale atto di intimazione , avvenuta il 28.9.2018 .

Sennonché , pur convenendosi con il ricorrente circa l'applicazione del termine prescrizionale di cinque anni per la riscossione dei crediti previdenziali contenuti in cartelle esattoriali non opposte , nella specie , tuttavia , si può affermare che il ricorrente abbia rinunciato ad eccepire la prescrizione avendo proposto domanda di definizione agevolata dei crediti ai sensi dell'art. 6 d.lg.n. 193/2016.

Ed invero , non ignora la scrivente che i giudici della Suprema Corte hanno affermato che *“la rateizzazione chiesta dal contribuente” “non costituisce acquiescenza”* e che *“la rinuncia”* dell'interessato a contestare le somme richieste dall'Amministrazione finanziaria, deve essere *“manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi [siano] assolutamente inequivoci”*.(Cass. sent. 3347/2017) .

La Corte, infatti , ha chiarito che : *“costituisce principio generale del diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito od implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo,[...] l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur”*.In sostanza, *“le manifestazioni di volontà del contribuente, quando non esprimano una chiara rinuncia al diritto di contestare”* gli importi in parola, *“debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur”*.

In materia tributaria, dunque , non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur , salvo che non siano scaduti i termini di



impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (e questo principio è ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 8 giugno 2018 n. 14945). Tale orientamento trova fondamento nella datata sentenza 19 giugno 1975, n. 2463, con cui la Corte di Cassazione aveva affermato *tout court* che: “*Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d’essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Siffatto riconoscimento esula, infatti, da tale procedura, regolata rigidamente e inderogabilmente dalla legge, la quale non ammette che l’obbligazione tributaria trovi la sua base nella volontà del contribuente.*”

Le manifestazioni di volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinuncia al diritto di contestare l’an *debeatur*, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il *quantum debeatur*, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati. Ciò non esclude però che il contribuente possa validamente rinunciare a contestare la pretesa vantata dall’Amministrazione finanziaria, ma, perché tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, e cioè:

- che una controversia tra contribuente e Amministrazione finanziaria sia già nata e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento;
- che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci.
- In definitiva quindi, in assenza di tali requisiti, la presentazione di una domanda di rateizzazione, di un’istanza di definizione agevolata o di qualsiasi altro atto della procedura di accertamento e di riscossione non determina l’effetto di precludere al contribuente ogni contestazione in ordine all’an *debeatur*, salvo che non siano



scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.

Il soggetto interessato , dunque , (attraverso la presentazione della domanda di rateizzo presso l'Ente della Riscossione) può sempre accedere alla giurisdizione (tributaria e non) per promuovere una valida azione legale nei confronti della Pubblica Amministrazione, al fine di far accertare – ad esempio – la corretta notifica della cartelle esattive trasmesse a ruolo oppure la prescrizione del credito.

In altri termini, il contribuente mantiene l'interesse ([art. 100 c.p.c.](#)) a promuovere il ricorso innanzi ai giudici competenti ed ovviamente il meccanismo è operativo anche per le posizioni debitorie con altri Enti pubblici, come Inps, Inail etc.

Nella specie , tuttavia , la domanda di definizione agevolata avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 6 dl 193/2016 implica una vera e propria rinuncia a contestare il merito della pretesa contributiva .

Ai fini della definizione agevolata , infatti , il debitore deve indicare la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi .

E lo stesso art. 6 afferma che a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione .

In definitiva , la norma sembra prevedere la sola ipotesi in cui i crediti oggetto della definizione agevolata non siano ancora prescritti , tanto è vero che il la prescrizione ricomincia a decorrere non appena il debitore viene meno all'impegno assunto con la domanda di definizione agevolata di pagare il debito in una o più rate .

Ma , nel caso che ci occupa non si può parlare di sospensione del termine prescrizionale che sarebbe ricominciato a decorrere dall'inadempimento del debitore , bensì di una vera e propria rinuncia alla eccezione di prescrizione .

Allorquando infatti il ricorrente inoltra la domanda di definizione agevolata , il credito di cui alle cartelle esattoriali doveva infatti già considerarsi prescritto per il decorso del termine prescrizionale di cinque anni dalla notifica delle cartelle .



Se dunque il Campanale , pur consapevole della intervenuta prescrizione del credito , chiede di poter pagare lo stesso in maniera dilazionata , è evidente che ha rinunciato alla eccezione di prescrizione .

La giurisprudenza della Suprema Corte , infatti , è pacifica nell'affermare che la richiesta di rateazione per il pagamento di contributi previdenziali già prescritti vale come rinuncia a valersi della prescrizione (Cass. Ord. n. 26013 del 29.12.2015) .

Ma in ogni caso , detta domanda vale comunque ad interrompere la prescrizione .

E' sufficiente osservare che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha naturanegoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. La relativa indagine, in quanto rivolta alla ricostruzione di un fatto e non all'applicazione di specifiche norme di diritto, è riservata al giudice del merito, ed è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione (cfr. Cass. 24555/2010, Cass. 23.2.2010 n. 4324, Cass. 7.9.2007 n. 18904).

Nella specie , pertanto , il ricorrente ha manifestato , con la domanda di definizione agevolata , la consapevolezza dell'esistenza del debito , con ciò interrompendo i termini prescrizionali . Dobbiamo tener presente , infatti , che anche nell'attuale giudizio il Campanale non ha contestato il merito della pretesa contributiva , nel senso che non ha mai negato di essere debitore di contributi quale lavoratore autonomo e di contributi aziende con dipendenti , né ha contestato l'ammontare delle somme pretese dall'INPS per i suddetti titoli .

Pertanto , sia che si interpreti la domanda di definizione agevolata come rinuncia a far valere la prescrizione già maturata , sia che ci interpreti tale domanda come interruttiva della prescrizione , avremo comunque che l'attuale intimazione di pagamento è intervenuta prima che maturasse un nuovo termine di prescrizione .

Il ricorso afferente a crediti contributivi va pertanto interamente rigettato .



Va invece declinata la competenza a decidere con riguardo alla impugnazione proposta avverso la cartella esattoriale n. 100 2006 0043971568 000 atteso che essa afferisce a sanzioni amministrative irrogate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno , per le quali è competente il Tribunale ordinario . L'art.35 , comma quarto , della legge n. 689/81 ,infatti , ha statuito la competenza funzionale del giudice del lavoro soltanto per le opposizione avverso atti emessi dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per le violazioni consistenti nell'omissione di versamento di contributi e premi .

Le spese del giudizio seguono la soccombenza .

P.Q.M.

Il Giudice di Salerno, definitivamente pronunciando, sulla opposizione proposta da Campanale Francesco nei confronti dell'INPS , dell'Ispettorato territoriale del Lavoro e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. , ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa , così provvede:

1. rigetta l'opposizione ;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.008,00 in favore dell'INPS e in € 2008,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione , con attribuzione al procuratore costituito;
- 3.declina la propria competenza a decidere con riguardo alla opposizione proposta avverso la cartella esattoriale n. 100 2006 0043971568 000.

Salerno, 5 dicembre 2019

Il

Giudice

A.M.D'Antonio

